



COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

Via Alpe Adria, 56
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
C.F. - Partita IVA: 00495910309

Telefono 0432 727131
FAX 0432 717840
E-mail: lavori.pubblici@com-san-pietro-al-natisone.regione.fvg.it

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DAL 01.04.2008 AL 31.12.2010.

ART. 1 OGGETTO

L'Amministrazione Comunale di San Pietro al Natisone affida in concessione l'installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici a bassissima tensione volto a garantire, a richiesta dei soggetti interessati, l'illuminazione votiva delle tombe, dei loculi, degli ossari e delle tombe di famiglia dei cimiteri comunali di San Pietro al Natisone (173 punti luce), Azzida (109 punti luce) e Vernasso (41 punti luce) per complessivi n°323 punti luce, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente capitolato. La concessione è relativa a tutti i cimiteri comunali, nello stato attuale e futuro; l'aggiudicatario dovrà effettuare, pertanto, eventuali ampliamenti dell'impianto elettrico, a seguito di espansioni dei cimiteri comunali, senza eccepire compensi. Al termine della concessione detti ampliamenti s'intendono di proprietà comunale, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo.

Il concessionario dovrà, pertanto, eseguire le seguenti prestazioni:

- a) Fornitura di energia elettrica alle lampade votive;
- b) Fornitura gratuita di energia elettrica necessaria all'illuminazione dei cimiteri ed ai cantieri edili per la realizzazione di opere cimiteriali;
- c) Manutenzione e sorveglianza dell'impianto in concessione;
- d) Applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacciamenti delle utenze;
- e) Eventuale adeguamento gratuito degli impianti di illuminazione votiva esistenti e loro estensioni a tutte le aree cimiteriali presenti e future;
- f) Relazioni pubbliche con gli utenti del servizio.

ART. 2

CONSEGNA DELLE STRUTTURE

Il concessionario prende in carico, dal 01/04/2008, gli impianti d'illuminazione delle lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; egli dovrà accertarsi che gli stessi siano realizzati in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese, eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Al termine della concessione il Comune di San Pietro al Natisone è, comunque, proprietario di tutti gli impianti elettrici delle lampade votive e di ogni attrezzatura servente allo stesso; il concessionario dovrà conservare, durante la concessione, tali impianti in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di San Pietro al Natisone alcun compenso o indennità. Il concessionario, inoltre, dovrà, a sue spese, ripristinare gli impianti in caso di danni naturali o vandalici, senza potersi rivalere sull'ente concedente.

ART. 3

DURATA E CANONE DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il presente appalto ha durata di DUE anni e NOVE mesi, con decorrenza dal 01.04.2008.

Il concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale annualmente il canone annuo forfettario, risultante dall'offerta economica presentata (importo a base d'asta, incrementato della percentuale offerta), aumentato dell'IVA, fatti salvi eventuali adeguamenti dello stesso, ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato e/o variazioni dello stesso dovute a modifiche nell'entità del canone di abbonamento e nel costo di allacciamento, di cui all'art. 10 del presente capitolato.

L'importo annuo a concessione è pari ad €6.460,00 (n°323 punti luce x €20,00= €6.460,00) oltre IVA e nel triennio, ai sensi del successivo art.5, pari ad €19.380,00 oltre IVA 20%.

L'importo annuo, compreso l'intero anno 2008, fissato a base d'asta da corrispondere all'Amministrazione Comunale è di Euro 1.000,00 (Euromille/00) oltre IVA; è ammessa la sola offerta in rialzo la quale deve essere espressa con un numero percentuale.

L'importo annuo, per l'anno 2008, viene anch'esso versato interamente, ai sensi dell'art.5 del presente Capitolato.

Rimane in obbligo dell'aggiudicatario di proseguire a richiesta dell'Amministrazione Comunale, nell'espletamento dei servizi in concessione alle medesime condizioni contrattuali, fino a tre mesi oltre alla prevista scadenza contrattuale di cui sopra, oppure, in caso di recesso, ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato, di proseguire nell'espletamento del servizio per centoottanta giorni dall'avviso di recesso dal contratto.

Nell'ipotesi di proroga, il canone che sarà corrisposto al Comune di San Pietro al Natisone, sarà calcolato in base al valore di aggiudicazione, proporzionalmente rapportato ai giorni di proroga del contratto.

Nel caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato, il canone stabilito per l'aggiudicazione della gara, sarà proporzionalmente ridotto in relazione al periodo, calcolato in giorni, di attività non prestate a causa dello scioglimento anticipato del contratto, rispetto alla scadenza prevista.

Al ricorrere delle situazioni sopra esposte (proroga o recesso), il concessionario avrà diritto ai costi corrisposti dagli utenti per l'allacciamento riscossi fino a tale data e al valore del canone annuo di abbonamento, rapportato ai mesi o giorni in cui il servizio di illuminazione votiva è stato prestato dal medesimo. Gli allacciamenti per i quali è stato pagato il relativo canone dovranno essere eseguiti dal concessionario.

ART. 4 **ACCESSO AL CIMITERO**

L'Amministrazione Comunale autorizza il concessionario al libero accesso ai cimiteri, anche durante le ore di chiusura al pubblico, comunque nei limiti del rispetto dovuto al luogo. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori si svolgano delle funzioni religiose, il concessionario sospenderà gli stessi. L'amministrazione Comunale concede, sull'intera area dei cimiteri, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Il concessionario è autorizzato alla posa dei contatori per la fornitura di energia elettrica e dei relativi trasformatori di corrente in luogo consono, possibilmente nascosto, previo parere del Settore tecnico-manutentivo. Qualora vi sia esecuzione di lavori di qualsiasi genere all'interno dei cimiteri, il Settore tecnico-manutentivo ne darà notizia al concessionario.

ART. 5 **CORRISPETTIVI A FAVORE DEL COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE**

Il concessionario corrisponderà annualmente, entro il 31 gennaio (termine ultimo per il versamento del primo canone annuo: 31/01/2008), tramite la Tesoreria Comunale, il canone annuo forfetario, costituito dal canone posto a base d'asta, aumentato della percentuale risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario e dall'IVA. Le eventuali variazioni all'entità del canone forfetario risultante a seguito dell'espletamento della gara, saranno comunicate entro il 20 gennaio di ciascun anno al concessionario dall'Amministrazione Comunale. Il Comune di San Pietro al Natisone provvederà annualmente all'emissione della relativa fattura. L'importo del canone annuo forfetario terrà conto delle eventuali revisioni di cui all'art. 22 del presente capitolato e/o delle eventuali variazioni intervenute nel canone di abbonamento e nel costo di allacciamento, come di seguito indicato.

Qualora il canone di abbonamento ed il costo di allacciamento, praticati all'utenza, di cui all'art. 10 del presente capitolato, siano, infatti, modificati dall'Amministrazione Comunale,

il canone annuo forfetario dovuto dal concessionario al Comune varierà nella stessa misura percentuale, con decorso dal 01 gennaio dell'anno di riferimento.

Per il solo periodo dal 01.04.2008 al 31.12.2008 il Concessionario corrisponderà quanto dovuto (canone annuo) al Comune di San Pietro al Natisone entro il 31.06.2008. Corrisponderà, inoltre, entro il 31.06.2008, l'importo di €1.200,00 (Euromilleduecento/00) IVA 20% compresa, quale rimborso per la gestione provvisoria sostenuta dal Comune stesso dal 01.01.2008 al 31.03.2008.

A seguito del pagamento dell'importo complessivo di €1.200,00 il Concessionario avrà diritto di chiedere all'utenza, per tutto l'anno 2008, il canone conseguente al presente Capitolato.

ART. 6 ELENCO UTENTI

Entro 90 giorni dall'aggiudicazione del servizio il concessionario dovrà consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale Settore tecnico-manutentivo, l'elenco di tutti gli utenti con il loro recapito (indirizzo completo) ed una planimetria con individuata l'esatta collocazione degli stessi.

Entro il 20 gennaio di ciascun anno successivo al primo, il concessionario dovrà consegnare al Comune di San Pietro al Natisone l'elenco dei nuovi utenti e relativa planimetria allacciatisi nell'anno precedente ed il nominativo di eventuali utenze trasferite; detto elenco dovrà essere consegnato al Settore tecnico-manutentivo.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, ha la durata minima di un anno, fatto salvo un incremento della stessa, secondo le modalità di seguito descritte, in caso di allacciamento in corso d'anno; le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento. L'abbonamento decorre dal giorno di stipula del contratto; qualora questo intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo; l'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia al 01 gennaio e termina al 31 dicembre.

Il pagamento del canone annuo di abbonamento e del costo di allacciamento avverrà secondo le modalità stabilite dal concessionario.

ART. 8 PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AI SINGOLI PUNTI DI LUCE VOTIVA

Le lampade votive, fabbricate appositamente per l'illuminazione delle tombe, loculi, ecc., dovranno essere del tipo luminare da 1,5-3,0 W. È ammessa l'installazione di una o più

lampade nello stesso lampadario. Il costo del canone annuo di abbonamento, di cui all'art. 10 del presente capitolato sarà, pertanto, moltiplicato per il numero delle lampade installate. Gli impianti e gli attacchi ai loculi, tombe, tombe di famiglia, ossari, la sostituzione delle lampade, gli interventi sull'impianto elettrico oggetto di concessione, devono essere effettuati solamente da personale del concessionario; quest'ultimo dovrà fornire anche il materiale. Nella costruzione delle nuove linee di alimentazione delle lampade da installarsi in tombe di famiglia, tombe, loculi, ossari, ecc., il concessionario dovrà eseguire il lavoro a regola d'arte, evitando di danneggiare i manufatti di cui sopra, restando il medesimo unico responsabile, con obbligo di ripristino delle opere danneggiate.

Le lampade votive, alimentate a bassissima tensione, rimangono accese secondo quanto previsto dal successivo art. 9 del presente capitolato, fatti salvi gli inconvenienti dovuti a causa di forza maggiore, non imputabili al concessionario, o alla mancanza di corrente.

Ogni punto luce dovrà essere realizzato nel rispetto della legge n. 46/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre norme in materia; eventuali danni a persone o cose, sono imputabili al solo concessionario, senza che il medesimo possa vantare alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di San Pietro al Natisone.

Il concessionario, con riferimento alla legge n. 46/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, deve eseguire gli eventuali lavori di adeguamento all'impianto elettrico oggetto di concessione entro il primo anno di gestione; il medesimo dovrà, inoltre, rilasciare copia del progetto dell'impianto elettrico e, all'ultimazione delle opere, consegnare al Settore tecnico-manutentivo comunale, lo schema unifilare di ogni parte dell'impianto elettrico e le dichiarazioni di conformità ai sensi della legge n. 46/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui vi sia un ampliamento o una modifica del cimitero comunale, il concessionario dovrà integrare lo schema elettrico della parte dell'ampliamento o della modifica, consegnandolo al Settore tecnico-manutentivo comunale, congiuntamente alle dichiarazioni di conformità previste dalla normativa vigente e dal progetto dell'impianto elettrico.

Saranno a totale carico del concessionario, le richieste di fornitura di energia elettrica all'ENEL, le spese relative alla costruzione ed all'adeguamento delle linee elettriche necessarie e quelle di allacciamento, la realizzazione delle linee di distribuzione e/o il loro eventuale adeguamento nelle parti di cimitero esistenti e/o di modifica o nuova realizzazione.

L'Amministrazione Comunale di San Pietro al Natisone avrà diritto di usufruire gratuitamente dell'energia elettrica erogata dall'ENEL, presso i contatori a carico del Concessionario presenti nei plessi cimiteriali, necessaria all'illuminazione dei cimiteri ed ai cantieri edili per la realizzazione di opere cimiteriali. Qualora la stessa risulti insufficiente a soddisfare il fabbisogno di cui sopra sono a carico del Concessionario tutti gli oneri per il potenziamento dell'energia erogata nelle quantità necessarie.

L'aggiudicatario, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, dovrà segnalare per iscritto all'Amministrazione Comunale il nominativo/i nominativi del soggetto/dei soggetti designato/designati quale/quali responsabile/responsabili della gestione e della manutenzione, dei lavori ed il nominativo del datore di lavoro ex D.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le contestazioni per inadempienze o di altra natura, fatte in contraddittorio al suddetto responsabile, s'intenderanno fatte all'impresa medesima; il responsabile dovrà essere reperibile durante gli orari di apertura dei cimiteri comunali.

ART. 9

OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti in altri articoli del presente capitolato:

- ◆ provvederà direttamente tramite proprio personale, all'espletamento delle prestazioni di cui alla presente concessione, con obbligo di osservanza, nei confronti di detto personale, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto della concessione, oppure, nel caso di cooperative che utilizzino per le prestazioni oggetto del presente appalto dei soci lavoratori, la cooperativa dovrà rispettare le disposizioni di cui alla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all'osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori;
- ◆ curerà che tutto il personale sia in regola con le specifiche norme igienico-sanitarie vigenti ed osserverà le norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni (in particolare dovranno essere osservate le prescrizioni del d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni);
- ◆ opererà, nel rapporto con gli utenti dei servizi oggetto di concessione, nel pieno rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono a carico del concessionario:

- il regolare funzionamento orario-accensione-spegnimento secondo il programma stabilito dall'Amministrazione Comunale, considerando, in ogni caso, un orario minimo di accensione delle lampade votive di dieci ore al giorno;
- visita settimanale per effettuare la verifica sul regolare funzionamento dell'impianto;
- fornitura e sostituzione di lampade spente per qualsiasi ragione, reattori guasti, accenditori crepuscolari, orologi programmatori, computatori manuali, morsetterie varie, cavi di linea, tubazioni in PVC, e qualsiasi componente dell'impianto di illuminazione in questione;
- periodica pulizia dei corpo illuminanti posti a testa-palo.

Eventuali interventi urgenti volti all'eliminazione di casi imprevedibili il cui permanere possa compromettere il regolare funzionamento dell'impianto medesimo e/o recare pericolo all'incolumità pubblica, qualora non riscontrati nelle visite periodiche di verifica di cui sopra, saranno effettuati dal concessionario entro quarantotto ore dalla segnalazione dell'anomalia, formulata dal settore tecnico manutentivo comunale.

Il personale addetto al servizio presterà la propria opera sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'aggiudicatario e dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti; detto personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.

ART. 10

CANONI E COSTI PRATICATI ALL'UTENZA

I canoni ed i costi che il concessionario dovrà applicare sono i seguenti:

- **costo per allacciamento per ogni singolo punto luce richiesto dal privato: €10,00 IVA esclusa.** Il costo per l'allacciamento comprende il costo del filo o cavetto del portalampada e della lampadina di prescrizione, oltre alla manodopera ed ai mezzi necessari per eseguire l'allacciamento. Ogni altro ornamento è a carico dell'utente e potrà essere fornito anche dal concessionario, previa richiesta;
- **per ogni punto luminoso** (per l'ipotesi di più lampade nello stesso lampadario, vale la previsione di cui all'art. 8 del presente capitolato) il **canone annuo di abbonamento dovuto dal richiedente al concessionario è di: €20,00 IVA esclusa.** Detto costo comprende la sostituzione delle lampade che per qualsiasi motivo si guastino, la pulizia almeno annuale del corpo illuminante, la manutenzione della linea, la manodopera ed ogni altro costo riferito a materiale da utilizzarsi per la prestazione del servizio in oggetto e la fornitura di energia elettrica.

Il concessionario deve esporre in ogni cimitero comunale un cartello ben visibile riportante le tariffe che saranno praticate all'utenza e il proprio recapito.

Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente articolo, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario rilascerà regolare ricevuta di avvenuto pagamento all'utente. Tutti gli oneri di riscossione sono a carico del concessionario in quanto già remunerati con il canone.

Resta fermo il diritto per i cittadini di provvedere all'illuminazione delle tombe in maniera diversa dall'energia elettrica.

ART. 11

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA E GRATUITA AL COMUNE

L'energia elettrica è fornita alle condizioni del presente capitolato, senza interruzioni, fatti salvi i casi di forza maggiore o la mancanza di corrente elettrica non imputabile a fatto del concessionario. Il concessionario potrà sospendere l'erogazione di energia elettrica, previa comunicazione al settore tecnico manutentivo comunale, per lavori di manutenzione e per esigenze dei propri servizi, con l'obbligo del ripristino nel più breve tempo possibile.

Le interruzioni o sospensioni di energia di cui sopra non faranno sorgere un diritto dell'utente ad alcun indennizzo o a scomputi, tranne nell'ipotesi in cui vi sia un'interruzione superiore alle duecentoquaranta ore continuative, non imputabile all'adeguamento, ampliamento o cattiva manutenzione dell'impianto; al verificarsi di tale situazione, gli abbonati avranno diritto ad una proporzionale riduzione del corrispondente canone di abbonamento.

La fornitura di energia elettrica sarà sospesa nei confronti dell'utente che asporti la lampadina, cambi la lampadina con un'altra di potenza superiore, effettui modifiche dell'impianto elettrico con personale diverso da quello del concessionario, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.

L'Amministrazione Comunale di San Pietro al Natisone avrà diritto di usufruire gratuitamente dell'energia elettrica, erogata dall'ENEL presso i contatori a carico del Concessionario presenti nei plessi cimiteriali, necessaria all'illuminazione dei cimiteri ed ai cantieri edili per la realizzazione di opere cimiteriali. Qualora la stessa risulti insufficiente a soddisfare il fabbisogno di cui sopra sono a carico del Concessionario tutti gli oneri per il potenziamento dell'energia erogata nelle quantità necessarie.

ART. 12

ILLUMINAZIONE VOTIVA GRATUITA AL COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

Nulla è dovuto per le illuminazioni votive richieste dal Comune di San Pietro al Natisone per monumenti attuali o futuri dedicati a vittime del terremoto, caduti di guerra, ecc.

ART. 13

COSTO ALLACCIAMENTO PER TRASLOCO FERETRO

L'utente che traslochi da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.

ART. 14

MOROSITA' DELL'UTENTE

Il concessionario potrà distaccare gli impianti per persistente morosità dell'utente; qualora quest'ultimo chieda il riattacco della linea, egli dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà, altresì provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento.

Si ritiene l'utente moroso, quando lo stesso non versa al Concessionario il canone entro 90 giorni dalla data di spedizione del bollettino di pagamento.

ART. 15

VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, controlli inerenti al rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato. L'ente, comunque, si asterrà dal rivolgere eventuali osservazioni al personale del concessionario, trasmettendo osservazioni scritte esclusivamente al responsabile del servizio, designato dall'aggiudicatario.

Il concessionario dovrà riportare, sui contratti stipulati con l'utenza, un numero di repertorio progressivo e dovrà indicare in apposito elenco i contratti risolti. Il concessionario, all'atto di sottoscrizione del contratto di abbonamento con l'utente deve informare quest'ultimo del contenuto del presente capitolato.

ART. 16 **PENALITA'**

Al verificarsi di ritardi o irregolarità nella gestione oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale applicherà le seguenti penalità:

- a) per ciascuna operazione prevista dal presente capitolato e non effettuata: €60,00 (Eurosessanta/00) moltiplicati, nell'eventualità, per il numero di operazioni non effettuate;
- b) per ciascuna operazione prevista dal presente capitolato non effettuata a regola d'arte: €40,00 (Euroquaranta/00), moltiplicati, nell'eventualità, per il numero di operazioni non effettuate a regola d'arte;
- c) qualora il Concessionario non adempie a quanto previsto al punto 6 (elenco utenze) del presente capitolato è prevista una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo naturale e continuo pari a €60,00 (Eurosessanta/00);
- d) interruzione nell'erogazione di energia elettrica non dipendente da forza maggiore o mancanza di corrente o interruzione effettuata senza la previa comunicazione al settore tecnico manutentivo comunale di cui all'art. 11 del presente capitolato: dal primo al quinto giorno, consecutivi: €30,00 (Eurotrenta/00) al giorno, dal sesto giorno consecutivo in poi: €60,00 (Eurosessanta/00) al giorno;
- e) per ogni giorno di ritardo nella corresponsione all'Amministrazione Comunale del canone forfetario annuale, rispetto alla scadenza di cui all'art. 5 del presente capitolato: €50,00 (Eurocinquanta/00);

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta verso la quale il concessionario avrà la facoltà di chiarire, per iscritto, i motivi dell'inadempimento entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.

L'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della penale mediante addebito sulla cauzione, con conseguente obbligo di integrazione della stessa entro 15 giorni dall'incameramento.

In ogni caso, la mancata o ritardata prestazione delle operazioni previste dal presente capitolato, dovuta a qualunque motivo, che comporti per l'Ente la necessità di provvedervi a

propria cura, comporterà l'addebito all'impresa delle spese a tale scopo sostenute dall'Amministrazione Comunale; tale importo sarà addebitato sulla cauzione, con conseguente obbligo di integrazione della stessa entro 15 giorni dall'incameramento. In difetto di quanto sopra si provvederà alla risoluzione del contratto ed all'attivazione degli adempimenti di legge.

ART. 17

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui:

- ❖ l'aggiudicatario non applichi nei confronti dei soggetti che prestano i servizi previsti dal presente capitolato, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto della concessione, oppure, nel caso di cooperative che utilizzino per le prestazioni oggetto del presente appalto dei soci lavoratori, la cooperativa non rispetti le disposizioni di cui alla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all'osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori;
- ❖ sia iniziata un'azione penale nei confronti dei soggetti utilizzati dall'aggiudicatario per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato, per fatti compiuti a danno dell'Amministrazione Comunale;
- ❖ vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, dell'aggiudicatario;
- ❖ l'esecuzione delle operazioni previste dal capitolato non sia stata effettuata a regola d'arte ed abbia dato luogo, nell'arco di un mese, all'irrogazione di quattro penalità di cui all'art. 16 del presente capitolato;
- ❖ mancata esecuzione delle operazioni di cui al presente capitolato, che abbia dato luogo, nell'arco di un mese, all'irrogazione di tre penalità di cui all'art. 16 del presente capitolato;
- ❖ mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune di San Pietro al Natisone abbia dovuto, in tutto o in parte, valersi sullo stesso;
- ❖ disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
- ❖ interruzione del funzionamento dell'impianto elettrico, non derivante da forza maggiore o da mancanza di corrente o interruzione effettuata senza la previa comunicazione al settore tecnico manutentivo di cui all'art. 11 del presente capitolato, per oltre i dieci giorni consecutivi;
- ❖ ritardo nella corresponsione del canone annuo forfetario, oltre al ventesimo giorno successivo alla scadenza annuale del pagamento;

Il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera raccomandata, l'Amministrazione Comunale comunica all'aggiudicatario di avvalersi della presente clausola risolutiva. L'aggiudicatario non può avvalersi della presente clausola risolutiva.

Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

La risoluzione del contratto produce l'immediata impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale e potrà verificarsi anche durante il periodo di preavviso di cui all'art. 21 del presente capitolato.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale procederà ad affidare la concessione, per mezzo di trattativa privata, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

I maggiori costi dovuti all'affidamento della concessione ad altro soggetto saranno posti a carico dell'aggiudicatario che ha causato la risoluzione del contratto. Inoltre l'Amministrazione Comunale chiederà il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti a causa della risoluzione del contratto e per i fatti che hanno causato la risoluzione. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà valersi anche sulla cauzione.

ARTICOLO 18 **CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

L'offerta deve essere corredata da una garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente, dell'importo di **Euro 387,60 pari al 2% dell'importo complessivo di concessione**. La fideiussione deve essere rilasciata da Istituti autorizzati o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di San Pietro al Natisone.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

A garanzia di regolare e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale (concessione). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa in oggetto deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia menzionata determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il deposito cauzionale cesserà di avere effetto alla data di conclusione del contratto (fatte salve le ipotesi di proroga o di recesso di cui all'art. 3 del presente capitolato), oppure, qualora siano intervenute controversie tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale, alla definizione delle stesse.

I documenti previsti dal bando di gara, da presentare quali prova dell'avvenuta costituzione delle garanzie di cui al presente articolo dovranno rispettare tutte le condizioni ivi previste senza alcuna clausola aggiuntiva o modificativa rispetto alle previsioni di legge e/o del bando e del capitolato in oggetto, pena la non validità della stessa e l'esclusione dalla gara.

ARTICOLO 19 **POLIZZA ASSICURATIVA**

Il concessionario è direttamente responsabile di eventuali danni che fossero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia in corso di esecuzione del contratto sia in conseguenza del medesimo, senza riserve o eccezioni.

A tale scopo l'aggiudicatario deve presentare, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile, derivanti dalla concessione in oggetto. Il massimale unico dell'assicurazione non potrà essere inferiore a €500.000,00.

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di San Pietro al Natisone, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente al proprio personale o a terze persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza della presente concessione. Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne il Comune di San Pietro al Natisone da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

ARTICOLO 20 **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AFFIDATARIA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

L'aggiudicatario, a pena di esclusione dal presente servizio, deve attuare integralmente, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si svolge la concessione, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Le eventuali cooperative concorrenti, che utilizzino per le prestazioni oggetto della presente concessione dei soci lavoratori, dovranno rispettare le disposizioni di cui alla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene al

trattamento economico, previdenziale ed all'osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori.

L'impresa aggiudicataria adempirà, nei confronti del personale che eseguirà le attività previste dal presente capitolato, a tutti gli obblighi di sicurezza ed igiene del lavoro, previsti dal d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; il concessionario, rispetto al personale che presta le attività di cui alla presente concessione è, a tutti gli effetti, datore di lavoro ex d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale che eseguirà i servizi in oggetto dovrà essere in regola con la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

ART. 21 **FACOLTÀ DI RECESSO.**

Trascorsi due anni dall'inizio della concessione di cui al presente capitolato, le parti, cioè l'Amministrazione Comunale e l'aggiudicatario, hanno facoltà di recedere dal contratto.

La facoltà di recesso è esercitabile senza necessità di indicare alcuna motivazione, ma entrambe le parti sono tenute a comunicare mediante lettera raccomandata la volontà di recedere con preavviso di centoottanta giorni. In caso di recesso attuato dall'aggiudicatario o dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità del presente articolo, le parti avranno diritto, rispettivamente, all'importo del valore annuale posto a base di gara, aumentato della percentuale presentata in sede di offerta (per quanto attiene all'Amministrazione Comunale) ed ai canoni annuali ed ai costi di allacciamento (per quanto attiene al concessionario), rapportati al periodo considerato, senza possibilità di chiedere compensi o indennizzi ulteriori, con la precisazione che il concessionario dovrà effettuare gli allacciamenti già pagatigli dagli utenti.

ART. 22 **REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO**

Il valore del canone annuo forfetario aumentato della percentuale offerta dall'aggiudicatario e dell'IVA, da corrispondere all'Amministrazione Comunale si intende immutabile nei primi 12 mesi di validità del contratto; successivamente il canone potrà essere soggetto a variazioni in aumento.

La richiesta di modifica del canone forfetario dovrà essere rivolta, mediante lettera raccomandata del servizio postale, con avviso di ricevimento, al concessionario, entro il 30 di novembre di ciascun anno.

Le variazioni del canone potranno essere in aumento, a seguito di incremento del prezzo di allacciamento e del canone di abbonamento, decisi dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 5 del presente capitolato, oppure al verificarsi, nei precedenti 12 mesi, di un incremento del numero complessivo dei contratti del 3%, ovvero, nel biennio precedente qualora nell'anno precedente non ci siano stati aggiornamenti.

L'aumento del canone annuo da corrispondere all'Amministrazione Comunale sarà pari a € 4,00 (Euroquattro/00) per ogni nuovo punto luce;

ART. 23
FORO COMPETENTE

Il foro di Udine sarà competente in via esclusiva a dirimere ogni controversia in sede civile, inerente all'applicazione delle clausole del presente Capitolato Speciale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to p.i. Maro Quai